

Attività del medico competente e obblighi etici secondo il nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008)

Giuliano Franco, Erika Mora

Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena

Corrispondenza: Giuliano Franco, Dipartimento di medicina e delle specialità mediche, Università di Modena e Reggio Emilia, Policlinico, Largo del Pozzo 71, 41100 Modena; e-mail: franco@unimo.it

Riassunto

Le decisioni in medicina del lavoro possono comportare conflitti etici che derivano dal contrasto tra gli interessi contrapposti delle parti in causa. I codici etici costituiscono guide pratiche utili a risolvere i dilemmi che ne conseguono. Il nuovo decreto legislativo 81/2008 stabilisce che la pratica del medico competente deve aderire al codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale, codice che si ispira ai principi universalmente riconosciuti di beneficenza/non maleficenza, autonomia e giustizia che rappresentano la base

Occupational medicine: practice and ethical requirements of the new law on health and safety in the workplace (legislative decree 81/2008)

dei valori richiamati dalla Carta europea dei diritti dell'uomo. Nonostante il codice non possa essere considerato un testo in grado di fornire risposte sistematiche a tutti i possibili problemi, lo svolgimento di una pratica professionale basata su di esso assicura decisioni efficaci e rispettose dei principi etici, oltreché in linea con gli adempimenti di legge.

(*Epidemiol Prev* 2009; 33 (3): 116-121)

Parole chiave: etica, codice etico, International Commission on Occupational Health, normative su tutela della salute occupazionale.

Abstract

Decisions in occupational health may involve ethical conflicts arising from conflicts between stakeholders' interests. Codes of ethics can provide a practical guide to solve dilemmas. The new law on health and safety in the workplace in Italy (decree 81/2008) states that occupational health practice must comply with the code of ethics of the International Commission on Occupational Health. The universally acknowledged ethical principles of beneficence/nonmaleficence, autonomy and justice, which are the basis of

the Charter of fundamental rights of the European Union, inspired this code. Although the code is not a systematic textbook of occupational health ethics and does not cover all possible aspects arising from the practice, making decisions based on it will assure their effectiveness and compliance with ethical principles, besides the formal respect of the law.

(*Epidemiol Prev* 2009; 33 (3): 116-121)

Keywords: ethics, code of ethics, International Commission on Occupational Health, legislation on occupational health.

Introduzione

Rispetto al precedente decreto legislativo 626/94, le recenti norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno introdotto diverse novità alle quali il medico competente deve fare riferimento. Se da un lato tali novità documentano l'attenzione del legislatore circa la necessità di attuare interventi che tengano conto dei risultati della ricerca scientifica, dall'altro impongono al medico competente di fondare la propria attività sui principi base della medicina del lavoro e di considerare gli aspetti etici della propria condotta.

Tali obblighi sono esplicitamente riferiti all'articolo 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente) il cui comma 1 recita: «L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)». Circa il riferimento ai principi della medicina del lavoro, già l'articolo 83 del decreto legislativo 230/95 faceva riferimento all'obbligo di attuare la sorveglianza medica conformemente ai

«principi che disciplinano la medicina del lavoro» ed era quindi implicito che le attività dovessero tenere conto dei diritti dei lavoratori, della necessità di stabilire e fare rispettare le politiche per la sicurezza, dell'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori e di consultazione delle parti in causa, della promozione della salute come elemento centrale della pratica professionale.¹

Anche se i principi su cui si fonda la pratica della medicina del lavoro sono basati implicitamente su aspetti etici, il citato articolo 39 rende esplicito il riferimento a un codice etico. Del tutto nuovo e innovativo per la pratica professionale è quindi il richiamo allo svolgimento della propria attività secondo i principi etici del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).²

Ogni professionista che eserciti le funzioni di medico competente deve essere in grado di assolvere al proprio compito in modo qualificato senza trascurare i dilemmi etici che possono presentarsi nella propria attività, che possono sorgere nella scel-

ta di appropriati protocolli di indagine, nella formulazione di giudizi di idoneità, nella proposta di ricollocamento di lavoratori con problemi di salute, nell'individuazione di azioni nel campo della promozione della salute, e che presuppongono di dare risposte a quesiti quali: come posso sapere qual è la decisione giusta da prendere? Come posso attuare interventi che siano rilevanti per la salute del lavoratore? Il comportamento etico deriva da scelte di coscienza individuali dettate da conoscenze ed esperienze professionali ispirate ai principi etici di beneficenza/non maleficenza, autonomia e giustizia.

Tuttavia, nonostante l'unanime consenso circa la loro importanza universale, tali principi non hanno la forza di una norma di legge. L'introduzione da parte del legislatore italiano di un riferimento ai principi etici rappresenta quindi una novità il cui impatto sulla pratica professionale del medico del lavoro è tutta da valutare.

In considerazione dell'entrata in vigore delle nuove norme, è

scopo di questo contributo proporre una riflessione sugli aspetti del codice etico dell'International Commission on Occupational Health alla luce degli articoli della Carta europea dei diritti dell'uomo (tabella 1).

La Carta europea dei diritti dell'uomo e il codice etico dell'International Commission on Occupational Health

Il recepimento nelle legislazioni dei Paesi membri della direttiva quadro dell'Unione europea 89/391, assieme alle direttive che regolano lo scambio di merci, capitali e lavoratori tra i diversi Paesi, è orientato al mantenimento della dimensione sociale del lavoro attraverso lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini e comporta la necessità di ispirarsi a valori comuni. Tali valori derivano dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e richiamano la necessità di ispirare le azioni a valori indivisibili e uni-

Confronto tra gli articoli della Carta europea dei diritti dell'uomo (in nero) e il codice etico dell'ICOH (in colore) richiamato dall'art. 39 del decreto legislativo 81/2008

Comparison between the articles of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the code of ethics of the International Commission on Occupational Health.

The competent doctor is legally required to adopt the code of ethics according to the article 39 of the decree 81/2008 on occupational health and safety.

Capo I DIGNITÀ

Art. 1 Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Gli OML dovranno incrementare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti riguardo alla necessità di una piena indipendenza e impegno professionali per tutelare la riservatezza medica, nel mantenimento del rispetto della dignità umana e per aumentare l'accettabilità e l'efficacia degli interventi di Medicina del lavoro (punto 25).

Art. 3 Diritto all'integrità della persona

Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

Obiettivo primario della Medicina del lavoro è salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori, in un ambiente di lavoro sicuro e non nocivo, e di proteggere le capacità lavorative e l'accesso al mondo del lavoro (...) (punto 1).

(...) La valutazione dei fattori di rischio professionali dovrà portare all'attuazione di una strategia per la sicurezza e la salute sul lavoro e di un programma di prevenzione adeguato ai bisogni dell'impresa e del luogo di lavoro (...) (punto 3).

Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge (...)

(...) La SS dovrà essere effettuata con il consenso informato dei lavoratori (...) (punto 8).

(...) Si potrà prescrivere un esame invasivo o che comporta

rischi per il lavoratore solo dopo averne attentamente valutato vantaggi e svantaggi per lo stesso. L'esecuzione di tale esame è condizionata al consenso informato del lavoratore (...) (punto 12).

Capo II LIBERTÀ

Art. 6 Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Obiettivo primario della Medicina del lavoro è salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori, in un ambiente di salute di lavoro sicuro e non nocivo e di proteggere le capacità lavorative e l'accesso al mondo del lavoro (...) (punto 1).

(...) La valutazione dei fattori di rischio professionali dovrà portare all'attuazione di una strategia per la sicurezza e la salute sul lavoro e di un programma di prevenzione adeguato ai bisogni dell'impresa e del luogo di lavoro (...) (punto 3).

Art. 7 Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Gli OML non dovranno richiedere informazioni personali che non siano strettamente connesse alla protezione, al mantenimento o alla promozione della salute dei lavoratori in rapporto al lavoro o alla situazione sanitaria complessiva dei lavoratori (...) (punto 23).

Art. 8 Protezione dei dati di carattere personale

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

SEGUE A PAG 4

versali, quali il rispetto della dignità umana, la solidarietà, la giustizia sociale e la partecipazione democratica.³

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea menziona quindi espressamente valori etici (tabella 1) che trovano riscontro nella pratica del medico competente:

- il valore della dignità dell'individuo intesa come rispetto e tutela della dignità (art. 1), diritto all'integrità della persona (art. 3);
- il valore della libertà dell'individuo intesa come diritto alla sicurezza (art. 6), diritto al rispetto della vita privata (art. 7), diritto della protezione dei dati di carattere personale (art. 8), libertà delle arti e delle scienze (art. 13), diritto all'istruzione e all'istruzione professionale e continua (art. 15);
- il valore dell'uguaglianza intesa come non discriminazione (art. 21 e 22);
- il valore della solidarietà intesa come diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione (art. 27), come diritto a

condizioni di lavoro giuste ed eque (art. 31) e alla protezione della salute (art. 34, 35 e 37);

- il valore della giustizia (art. 47).

I valori etici richiamati dalla Carta derivano dai principi etici universalmente riconosciuti di beneficiabilità/non maleficabilità, autonomia e giustizia, che costituiscono un paradigma di riferimento sia per le società sia per i singoli individui.⁴

Il principio di beneficiabilità/non maleficabilità, che deriva dal principio ippocratico del «primo non nuocere», consiste nell'obbligo per gli operatori qualificati di promuovere il bene dell'individuo tutelando la vita e la salute anche nell'ambito della prevenzione.

Il principio di autonomia richiama la necessità di rispettare i valori personali in modo da consentire l'autonomia decisionale delle parti e consiste nell'obbligo per gli operatori qualificati di rispettare la libera e responsabile volontà dell'individuo in ordine all'espressione del consenso sino alla potestà del rifiuto.

CONTINUA DA PAG 3

Gli OML saranno tenuti a non rivelare segreti industriali o commerciali dei quali vengano a conoscenza nell'esercizio della loro attività (...) (punto 7).

I risultati degli accertamenti espletati nell'ambito della SS devono essere resi noti ai lavoratori interessati (...) (punto 9).

I risultati degli accertamenti previsti da leggi o regolamenti nazionali devono essere trasmessi alla direzione esclusivamente in termini di idoneità o di limitazioni al lavoro specifico o di limitazioni necessarie dal punto di vista medico nell'assegnazione a una mansione o nell'esposizione a fattori di rischio (...) (punto 10).

Essi (gli OML) dovranno (...) tutelare la riservatezza delle cartelle sanitarie e personali dei lavoratori e prevenire il loro uso scorretto (punto 13).

I dati sanitari individuali e i risultati degli accertamenti sanitari devono essere registrati in cartelle sanitarie riservate, che vanno conservate sotto la responsabilità del medico del lavoro o del personale paramedico competente. L'accesso alla cartella sanitaria, la sua trasmissione o rilascio sono regolamentati da leggi o norme nazionali sulla documentazione medica, ove siano presenti, e dai codici di etica nazionali per operatori sanitari e medici curanti. Le informazioni contenute nella cartelle possono essere usate solo per la tutela della salute sul luogo di lavoro (punto 21).

Gli OML dovranno incrementare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti riguardo alla necessità di una piena indipendenza e impegno professionali per tutelare la riservatezza medica, nel mantenimento del rispetto della dignità umana e per aumentare l'accettabilità e l'efficacia degli interventi di Medicina del lavoro (punto 25).

Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica (...)

(...) I lavoratori devono essere informati a proposito della loro facoltà di fare ricorso contro quelle disposizioni (...) che essi ritengono contrarie al proprio interesse (...) (punto 9).

(...) Ai lavoratori deve essere garantito l'accesso ai dati di monitoraggio ambientale e alla documentazione della loro cartella sanitaria (punto 20).

(...) Il medico del lavoro può, con il consenso informato del lavoratore, richiedere ulteriori informazioni o dati sanitari al medico curante o al personale medico ospedaliero, ma solo a scopo di tutela, di mantenimento o di promozione della salute del lavoratore stesso (...) (punto 23).

Art. 13 Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

(...) Gli OML impegnati nella ricerca dovranno programmare e svolgere la loro attività su solide basi scientifiche con piena indipendenza professionale (...) (punto 15).

Art. 15 Libertà professionale e diritto di lavorare

Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata (...)

(...) essi (gli OML) non dovranno celare informazioni utili a proteggere la sicurezza o la salute dei lavoratori o della comunità (...) (punto 7).

Gli OML dovranno perseguire e mantenere una piena indipendenza professionale (...) (punto 17).

(...) Gli OML non dovranno accettare condizioni di pratica professionale tali da non permettere lo svolgimento delle loro funzioni secondo gli standard professionali e i principi etici desiderati (...) (punto 19).

Gli OML dovranno operare affinché il loro contratto di lavoro o di servizio non preveda condizioni limitanti della loro indipendenza professionale (...) (punto 19).

Gli OML dovranno incrementare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti riguardo alla necessità di una piena indipendenza e impegno professionali per tutelare la riservatezza medica, nel mantenimento del rispetto della dignità umana e per aumentare l'accettabilità e l'efficacia degli interventi di Medicina del lavoro (punto 25).

OML = operatori di medicina del lavoro; SS = sorveglianza sanitaria

Il principio di giustizia, infine, che fa riferimento sia al rispetto delle norme sia all'equità sociale secondo cui ogni individuo deve essere trattato in modo da evitare ogni discriminazione, consiste nell'obbligo per gli operatori qualificati di tenere conto delle conseguenze sociali su terzi di ogni intervento rispettando l'equità nella distribuzione delle risorse e dei servizi.⁵

I codici etici che si ispirano a tali principi consistono in regole di comportamento che tengono conto dei cambiamenti della società e delle attitudini degli individui, dei cambiamenti di norme e regole, dei contributi della ricerca e delle nuove conoscenze. Essi non sono immutabili nel tempo e non sono applicabili universalmente in quanto, anche all'interno di uno stesso Paese, i comportamenti possono essere diversi e così le regole per una pratica professionale eticamente accettabile possono cambiare. Tuttavia i codici, in quanto strumenti di controllo della qualità professionale condivisi dall'ordine professionale, costituiscono punti di riferimento per l'adozione di

comportamenti appropriati e la soluzione di dilemmi etici. All'interno dell'ordine, i codici assumono quindi una valenza di indirizzo obbligatorio per i professionisti, il cui comportamento può essere sanzionato con misure di censura fino all'espulsione dall'ordine stesso.

Nonostante l'unanime consenso circa il loro rilievo, né i codici etici né i principi richiamati dai codici stessi hanno tuttavia la forza di una norma di legge.⁶ L'introduzione all'articolo 39 del decreto legislativo 81/2008 di un esplicito riferimento ai principi etici rappresenta quindi una novità. Ne consegue che al medico competente è richiesto di assumere comportamenti e prendere decisioni sulla base del codice etico predisposto dall'ICOH.

L'ICOH (istituzione fondata nel 1906 a Milano da alcuni professionisti, docenti e politici allo scopo di studiare le condizioni di salute dei lavoratori e proporre soluzioni per la prevenzione dei danni da lavoro)⁷ già nel 1992 aveva pubblicato

Capo III UGUAGLIANZA

Art. 20 Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

(...) Tutti i lavoratori vanno trattati allo stesso modo senza alcuna forma di discriminazione riguardo alla loro condizione, alle loro convinzioni o alle ragioni che sono causa della loro richiesta di consulenza (...) (punto 18).

Art. 21 Non discriminazione

E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali (...)

(...) Tutti i lavoratori vanno trattati allo stesso modo senza alcuna forma di discriminazione al riguardo alla loro condizione, alle loro convinzioni o alle ragioni che sono causa della loro richiesta di consulenza (...) (punto 18).

Art. 22 Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

(...) Tutti i lavoratori vanno trattati allo stesso modo senza alcuna forma di discriminazione al riguardo alla loro condizione, alle loro convinzioni o alle ragioni che sono causa della loro richiesta di consulenza (...) (punto 18).

Capo IV SOLIDARIETÀ

Art. 27 Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Gli OML dovranno informare la direzione e i lavoratori di eventuali fattori che potrebbero rivelarsi dannosi per la loro salute (...) (punto 3)

In caso di rifiuto o di mancanza di volontà di provvedere adeguatamente a rimuovere un rischio eccessivo o a porre rimedio a una situazione che sia manifestamente pericolosa per la salute o la sicurezza (...) i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa dovranno essere informati e, ove necessario, si dovranno avviare contatti con l'autorità competente (punto 5).

Gli OML dovranno fornire informazioni ai lavoratori sui fattori di rischio professionali cui possono essere esposti in maniera obiettiva e comprensibile non omettendo alcun fatto e sottolineando le misure preventive. Gli OML dovranno collaborare con il datore di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti, garantendo un'adeguata informazione e formazione sulla salute e la sicurezza a livello sia di dirigenti sia di lavoratori. Gli OML dovranno fornire informazioni adeguate ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai loro rappresentanti sul livello di fondamento scientifico dei fattori di rischio noti o sospetti nell'ambiente di lavoro (punto 6).

La SS deve essere effettuata con il consenso informato dei lavoratori. Le conseguenze potenzialmente positive e negative della partecipazione a programmi di monitoraggio o di sorveglianza sanitaria dovranno venire messe in discussione come parte essenziale del processo di consenso (...) (punto 8).

(...) I lavoratori devono essere informati a proposito della loro facoltà di fare ricorso contro quelle disposizioni...che essi ritengono contrarie al loro interesse (...) (punto 9)

Art. 31 Condizioni di lavoro giuste ed eque

Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose (...)

Obiettivo primario della Medicina del lavoro è salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori, in un ambiente di salute di lavoro sicuro e non nocivo e di proteggere le capacità lavorative e l'accesso al mondo del lavoro (...) (punto 1).

(...) Gli OML dovranno assistere con competenza e chiarezza i datori di lavoro sulle modalità di adempimento delle proprie responsabilità per quanto concerne la sicurezza e la salute sul la-

un codice etico, di cui più di recente è stata proposta una rinnovata stesura.² Il codice, frutto di un prolungato lavoro di consultazione tra gruppi di esperti e professionisti, rappresenta un tentativo di tradurre in termini di condotta professionale i principi etici di medicina del lavoro. Esso mira a fornire indicazioni facilmente fruibili a tutti gli operatori della prevenzione (non solo sanitari, quindi) e si propone come guida da adottare su base volontaria. Può inoltre essere utilizzato per la definizione di standard per la valutazione della performance professionale. Il codice consiste di 4 parti:

- un'introduzione che fornisce definizioni e obiettivi;
- una parte dedicata all'illustrazione dei principi di base;
- una parte, comprendente 15 punti, dedicata all'illustrazione di doveri e compiti degli operatori;
- una parte, comprendente 11 punti, dedicata alle condizioni di svolgimento delle funzioni degli operatori di medicina del lavoro.

CONTINUA DA PAG 3

voro e i lavoratori per quanto riguarda la protezione e la promozione della salute in rapporto all'attività lavorativa (...) (punto 1). Per quanto riguarda la partecipazione a programmi di educazione sanitaria, di promozione della salute, di screening sanitario e di sanità pubblica, gli OML dovranno coinvolgere, nella programmazione e attuazione degli stessi, sia i datori di lavoro sia i lavoratori (...) (punto 13).

Gli OML dovranno agire considerando sempre come prioritario l'interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori (...) (punto 16).

Art. 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale

L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali (...)

Obiettivo primario della Medicina del lavoro è salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori, in un ambiente di salute di lavoro sicuro e non nocivo e di proteggere le capacità lavorative e l'accesso al mondo del lavoro (...) (punto 1).

(...) La valutazione dei fattori di rischio professionali dovrà portare all'attuazione di una strategia per la sicurezza e la salute sul lavoro e di un programma di prevenzione adeguato ai bisogni dell'impresa e del luogo di lavoro (...) (punto 3).

Art. 35 Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

(...) Poiché l'obiettivo principale è la prevenzione primaria in termini di indirizzi, programmazione, scelta di tecnologie pulite, misure di controllo tecniche e adattamento dell'organizzazione del luogo di lavoro ai lavoratori, gli OML devono, con regolarità e, ove possibile, con scadenza preordinata, fare sopralluoghi sui luoghi di lavoro e discutere delle attività svolte con i lavoratori e i loro responsabili (...) (punto 2).

Merita particolare attenzione la rapida applicazione di misure

Qualità ed etica della pratica professionale del medico competente

Da molti anni è viva l'esigenza che gli interventi di tutela della salute dei lavoratori siano orientati alla qualità e basati su prove scientifiche.⁸ L'effettuazione di ogni intervento deve cioè tenere conto delle reali esigenze, delle diverse aspettative e dei molteplici interessi, talora contrastanti, delle parti in causa come richiamato dalla convenzione n. 161 dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO).

Del pari, sia le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'organizzazione dei servizi di tutela della salute dei lavoratori,⁹ sia il codice etico dell'ICOH sottolineano l'esigenza che ogni intervento, oltre ad avere solide basi scientifiche, sia valido dal punto di vista etico e tecnico e appropriato rispetto ai rischi dell'impresa e ai bisogni di salute occupazionali. Tali necessità sono in linea con i moderni orientamenti in tema di servizi sanitari esposti dalla National Academy of

di prevenzione semplici che siano tecnicamente valide e di facile applicazione (...) (punto 4).

(...) Qualora vi siano dubbi sulla gravità di un fattore di rischio, bisogna immediatamente pensare a mettere in atto prudenti misure cautelative (...) (punto 4).

Art. 37 Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Gli OML devono avere piena consapevolezza del loro ruolo nel tutelare la comunità e l'ambiente. Allo scopo di contribuire alla tutela dell'ambiente e della sanità pubblica, gli OML dovranno giocare un ruolo attivo e collaborare, secondo competenza, a scopo preventivo, nell'identificazione, nella valutazione, nella promozione e nella consulenza riguardo ai fattori di rischio occupazionali e ambientali che potrebbero derivare da attività o processi lavorativi dell'impresa (punto 14).

Capo VI GIUSTIZIA**Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale**

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare (...)

(...) I lavoratori devono essere informati a proposito della loro facoltà di fare ricorso contro quelle disposizioni (...) che essi ritengono contrarie al loro interesse (...) (punto 9).

OML = operatori di medicina del lavoro; SS = sorveglianza sanitaria

Sciences, secondo i quali possono essere definite di buona qualità le prestazioni che:¹⁰

- migliorano lo stato di salute di lavoratori o collettività o riducono i rischi per la salute o per l'ambiente;
- si sviluppano nell'ambito delle conoscenze e delle possibilità delle tecnologie attuali e nei limiti delle risorse disponibili nel contesto;
- rispondono in modo pertinente ed equo ai bisogni e alle aspettative dei singoli e della collettività;
- rispettano i principi etici;
- soddisfano le parti interessate (utenti, operatori, amministratori, politici).

In conclusione, diversamente dalle precedenti norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, l'articolo 39 del decreto legislativo 81/08 richiama e rende esplicito l'obbligo per il medico competente di svolgere la propria attività secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico dell'ICOH. Tale codice, applicabile anche per gli altri attori che svolgono una funzione preventiva all'interno del sistema preventivo aziendale, costituisce un autorevole riferimento per i comportamenti del medico competente a garanzia della validità delle proprie prestazioni dal punto di vista tecnico-scientifico e da quello dell'efficacia.

Si può ritenere che in un prossimo futuro la conoscenza del codice etico potrà rappresentare un punto fermo nella professione del medico competente che quotidianamente si trova ad affrontare e a risolvere conflitti etici.

Conflitti di interesse: nessuno.

Bibliografia

1. Alli BO. *Fundamentals principles of occupational health and safety*. International Labour Office, Geneva 2001.
2. ICOH. International code of ethics for occupational health professionals. *Med Lav* 1993; 84: 337-52 (versione aggiornata del 2002 scaricabile da http://www.icohweb.org/core_docs.asp, ultimo accesso: 20.01.2009).
3. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 2000/C 364/1 del 18 dicembre 2000 (scaricabile da www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf, ultimo accesso: 20.01.2009).
4. Stanley JM. The Appleton consensus: suggested international guidelines for decisions to forego medical treatment. *J Med Ethics* 1989; 1: 129-36.
5. Franco G. Analisi etica del processo decisionale nella pratica professionale del medico del lavoro. *Med Lav* 2005; 96 :375-82.
6. Soskolne CL. Codes and guidelines. In: Stellmann JM (ed), *Encyclopedia of occupational health and safety*. International Labour Office, Geneva 1998.
7. Carnevale F, Baldasseroni A, Guastella V, Tomassini L. Concerning the first international congress on work-related illnesses. Milan 9-14 June 1906: success, news, reports, motions. *Med Lav* 2006; 97: 100-13.
8. International Labour Office. *ILO Convention n. 161 on occupational health services*. International Labour Office, Geneva 1985.
9. World Health Organization. *Good practice in occupational health services: a contribution to workplace health*. WHO regional office for Europe, Copenhagen 2002.
10. Institute of medicine. *Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century*. National Academy Press, Washington 2000.

abbonamenti@inferenze.it
tel. 02-48702283

**EPIDEMIOLOGIA
& PREVENZIONE**

2009

ABBONARSI E' UTILE